

COMUNE DI PIZZO

(Provincia di Vibo Valentia)

Determinazione n. 67 del 07/08/2019

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SITO IN LOCALITA' SANT'ANTONIO

Art. 1- Oggetto.

Il Comune di Pizzo intende affidare, a soggetto esterno titolato, secondo i requisiti richiesti dal presente capitolato, la gestione dell'impianto sportivo comunale sito località Sant'Antonio costituito da:

- *Nr 2 campi di calcio a cinque in erbetta sintetica*
- *Nr 1 campo da tennis;*
- *Locali spogliatoi e servizi igienici;*
- *Aree verdi pertinenziali;*
- *Viabilità di connettivo interno;*

L'affidamento in gestione viene effettuato dal Comune alle condizioni di stato e di fatto in cui si trovano in beni allo stato attuale e secondo quanto indicato dal presente capitolato e nel bando di gara.

Trattandosi di affidamento di pubblico servizio si richiamano interamente le disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare i principi enunciati dall'art. 30, comma 1, in materia di aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni *.(... L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente capitolato. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.)*

Art. 2- Soggetto Aggiudicatore

Comune di Pizzo (VV) — via Marcello Salomone – P.I. 00327770798 - Telefono: 0963534289
Indirizzo - PEC: protocollo.pizzo@asmepec.it;

Luogo di prestazione dei servizi: Impianto sportivo polivalente comunale sito in località Sant'Antonio.

Articolo 3 — Descrizione della struttura

L'affidamento prevede l'utilizzo in gestione delle seguenti aree:

1. Numero 2 campi di calcio a 5 in erba sintetica;
2. Nr 1 campo da tennis;
3. Spogliatoi e servizi igienici per atleti;
4. Aree Verdi pertinenziali;
5. Viabilità di connettivo interno;

Il tutto meglio indicato nella planimetria allegata che costituisce parte integrante del presente capitolato.

Articolo 4 — Durata dell'affidamento in gestione

La durata della gestione è stabilita in **anni 5 (cinque)** decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione.

Il Gestore aggiudicatario si impegna, in sede di trasmissione dell'offerta e nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, a fornire il servizio, nell'osservanza delle modalità e condizioni indicate nel presente capitolato d'onori e del relative bando di gara, per l'intero periodo di concessione salvo eventuale proroga formulata su richiesta dell'assegnatario e previa approvazione del Comune di Pizzo.

Articolo 5 — Principi generali del servizio e requisiti del gestore

L'impianto sportivo comunale, sito in località Sant'Antonio, di proprietà del Comune di Pizzo, è destinato allo svolgimento di attività sportive agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche e oltre ad attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

La finalità dell'affidamento in gestione oggetto del presente capitolato è la valorizzazione dell'impianto quale luogo di diffusione della disciplina sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione degli impianti dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero, fatte salve le procedure in materia di pubblico spettacolo e le relative autorizzazioni a cura del gestore.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali e particolari, autorizzati preventivamente dal Comune con idoneo formale provvedimento.

Il personale che verrà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti e della riservatezza.

L'utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti attivando ogni utile azione al fine di un'utilizzazione coerente delle risorse energetiche.

Dovrà essere garantita una costante flessibilità operativa perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio. Il Gestore ha, inoltre, l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività ed equità.

Requisiti generali del concorrente:

1. Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001.
2. Idoneità professionale: Affiliazione a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ovvero affiliazione a federazione sportiva italiana riconosciuta dal CONI. Sono ammesse le Associazioni la cui domanda di iscrizione a enti di promozione riconosciuti da CONI o di affiliazione a federazione sportive sia stata inoltrata entro la data di pubblicazione del bando oggetto di concessione;
3. Associazione sportive ovvero consorzio o raggruppamento temporaneo in corso di iscrizione la cui domanda sia stata inoltrata entro data di pubblicazione del bando oggetto di affidamento.

Tali requisiti costituiscono elemento sostanziale di valutazione in sede di presentazione delle offerte. Domande inoltrate da soggetti privi dei predetti requisiti non saranno tenute in considerazione e verranno, conseguentemente, escluse.

Articolo 6 — Caratteristiche del servizio

Il servizio oggetto dell'affidamento in gestione è da considerarsi di carattere sociale incentivando aspetti di promozione della disciplina sportive e, in quanto tale, il Gestore dovrà possedere i requisiti di cui al precedente articolo 5.

Articolo 7 — Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dal Gestore con proprio personale e dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato ed il bando di gara, nonché le normative vigenti, richiedono.

La consegna dell'impianto sportivo avverrà con processo verbale formale sottoscritto dal RUP e dal Legale rappresentante dell'Associazione assegnataria, ovvero da suo delegato.

Il Gestore è obbligato a servirsi degli impianti e delle attrezzature esistenti esclusivamente per l'uso al quale sono destinati ed in conformità alle prescrizioni del presente capitolato. E' facoltà del Gestore, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio del Comune, procedere all'implementazione di attrezzature sportive, a norma, a propria cura e spese, segnalando al competente Servizio comunale l'avvenuta installazione. Alla decadenza della concessione, l'affidatario del servizio dovrà consegnare l'intero centro sportivo nelle medesime condizioni rilevate nell'atto di presa in consegna originaria. La presa in consegna da parte del Comune, una volta decaduta la concessione, dovrà avvenire mediante processo verbale redatto dal R.U.P. e controfirmato dalle parti.

Il gestore, preliminarmente, comunica al Comune di Pizzo, il tariffario relativo all'uso delle strutture oggetto di concessione adottando misure agevolative per portatori di disabilità e indigenti ovvero fasce deboli. E' facoltà del Comune formulare eccezioni qualora si ravvisino quantità eccessivamente difformi dai valori medi territorialmente registrati.

E' fatto divieto al Gestore di cedere a terzi, in tutto o in parte, la gestione dell'impianto a pena di immediata revoca dell'affidamento.

Articolo 8 — Oneri a carico del Gestore – Canone ricognitore

Al gestore spetta il versamento del canone concessorio annuo oltre alle spese per utenze (energia elettrica, acqua, gas);

Il predetto canone annuo di concessione è quello determinato nell'offerta economica definita in sede di gara e non potrà essere inferiore ad € **3.225,00** (tremiladuecentoventicinque/00) IVA compresa al 22%, per complessivi € **16.128,00** (5 annualità) IVA compresa al 22%;

E' facoltà del Gestore richiedere, preliminarmente, lo scomputo del canone concessorio per interventi di manutenzione straordinaria, operati a cura e spese del medesimo concessionario, se ritenuti necessari per un coerente utilizzo della struttura sportiva affidata, previa valutazione del Servizio Patrimonio.

Il canone dovrà essere versato in favore del Comune di Pizzo, in unica rata annua entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto oppure in uguali rate trimestrali di cui prima alla sottoscrizione del contratto e le successive entro il giorno 10 della mensilità prevista. rata dovrà essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione mentre la seconda entro un anno dal primo versamento eseguito. Il mancato rispetto del pagamento del canone nei termini predetti comporta l'avvio edel procedimento di risoluzione contrattuale, previa diffida formale ad adempiere.

L'assegnatario, qualora decida per la rateizzazione del canone annuo dovrà richiedere preventivamente, in sede di stipula del contratto, tale volontà con l' impegno di versare le successive quote entro i primi 10 giorni del mese di scadenza pena risoluzione del contratto.

Il Gestore è obbligato a rispettare tutte le norme emanate o emanande in ambito igienico-sanitario per tutte le aree e gli spazi dati in concessione e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse. In particolare deve garantire:

- a) la gestione degli immobili, la custodia, la sorveglianza, la perfetta e costante funzionalità delle attrezzature, la sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, in conformità a tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza ed igiene;
- b) la pulizia giornaliera dell'impianto e di tutti gli spazi accessori mediante l'impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla pulizia delle docce e dei servizi igienici e dovrà essere effettuata in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi secondo formale programmazione . Il Comune, per il tramite del competente Servizio Patrimonio, si riserva la facoltà di verificare, in qualunque momento, lo stato di manutenzione e conservazione dei beni affidati in concessione al fine di accertare l'ottemperanza agli obblighi derivanti dal presente capitolato d'oneri;
- c) la manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, e delle attrezzature date in consegna;
- d) interventi sulle aree verdi pertinenti gli impianti sportivi oggetto di concessione, comprendenti l'irrigazione delle aree verdi, la semina, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose;
- e) spese per personale e materiali di consumo;

- f) la vigilanza sulle attività, sugli impianti, sulle attrezzature, sui servizi ed in particolar modo sugli utenti durante le ore di utilizzo garantendo la presenza costante di operatore il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato al Responsabile del Servizio Patrimonio;
- g) la custodia dell'impianto per l'intera durata della convenzione (5 anni), rispondendo, personalmente ed in maniera esclusiva, su eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi nell'intero periodo di concessione;
- h) la segnalazione tempestiva, all'ufficio competente Servizio Patrimonio, di eventuale malfunzionamento degli impianti, delle attrezzature e degli elementi accessori, oltre a incidenti e/o anomalie verificatisi, comunicando, al medesimo Servizio ogni intervento di ripristino che si intende operare al fine di scongiurare pericoli o rischi per gli utenti;
- i) una costante attività di informazione e promozione degli impianti, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura.

Previa richiesta e formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale, è data facoltà al Gestore di apportare, agli impianti ed alle attrezzature, a sue cure e spese, modifiche che ritenesse utili a migliorarne l'uso anche mediante implementazione di sistemi finalizzati al risparmio energetico o altra tipologia a scempero del canone locative secondo un piano di interventi preventivamente quantificato e su presentazione delle relative fatture attestanti i costi sostenuti .

Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie che è possibile disinstallare (risparmio energetico) potranno essere riacquisiti dall'assegnatario fatta salva la valutazione tecnica dell'ufficio comunale competente che può formulare eccezioni e prescrizioni in riguardo alla reale fattibilità.

Articolo 9 — Oneri a carico del Comune

Restano a carico dell'Amministrazione comunale gli interventi di straordinaria manutenzione, qualora non derivanti da inadempimenti del gestore in relazione ai mancati interventi di propria competenza.

Articolo 10 — Utilizzo degli spazi oggetto di concessione

Il Gestore utilizzerà gli impianti per l'intero periodo dato in concessione. A tal fine è posto a carico del gestore l'obbligo di tenuta di un registro nel quale annotare le ore di utilizzo, l'attività svolta nonché gli eventuali danni verificatisi durante l'attività sportiva ad opera dei soggetti fruitori ed i relative interventi effettuati.

Il Comune si riserva il diritto di utilizzo della struttura sportiva in oggetto per manifestazioni dalla stessa programmate comunicando, almeno 10 giorni prima dell'evento, giorno ed orario della manifestazione. Le giornate riservate all'Amministrazione per l'utilizzo della struttura sportive costituiranno proroga dei termini di scadenza della concessione, per pari durata.

Il Gestore può altresì utilizzare l'impianto medesimo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Per la realizzazione di tali iniziative il Gestore deve preventivamente acquisire, ove richiesto dalla normativa vigente, il rilascio da parte dei competenti uffici delle apposite autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e in particolari dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Il Gestore dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l'acquisizione del parere degli organi competenti.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il Gestore intenda svolgere.

Articolo 11 — Corsi e attività di promozione sportiva

Per favorire la promozione dell'attività sportiva il Gestore può organizzare corsi di apprendimento e perfezionamento attinenti alle discipline sportive connesse agli impianti in gestione, ovvero con gli stessi compatibili. Il programma deve comprendere corsi diversificati per fasce di età e capacità fisico-sportiva degli utenti.

Articolo 12 — Locali e attrezzature

Il Gestore è autorizzato ad utilizzare arredi, beni, attrezzature sportive e supporti di proprietà del Comune, in dotazione presso gli impianti al momento della presa in consegna dell'affidatario, fino a quando gli stessi risultino idonei allo scopo. In caso di deperimento, trattandosi di materiali di consumo dovuto all'uso ovvero qualora gli stessi non risultino più idonei all'utilizzo, il Gestore è tenuto ad operare interventi di ripristino facenti capo alla manutenzione ordinaria. Nel caso gli interventi riguardassero opera di manutenzione straordinaria, l'ufficio comunale competente ne accerterà le cause di fatiscenza e, se rientranti nei casi di propria competenza, ne avvia le procedure di ripristino della funzionalità.

A tal fine verrà redatto un inventario dei beni presi in carico dal gestore al momento della consegna dell'impianto che sarà sottoscritto dal gestore e dall'incaricato del Comune.

I locali e il materiale messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati sotto stretta vigilanza del Gestore che ne sarà il diretto responsabile e dovranno essere restituiti, al termine della concessione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a carico del Gestore, quale responsabile della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto. Nuove attrezzature ed arredi dovranno essere installati secondo le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.

Articolo 13 — Forniture e manutenzione ordinaria

Il Gestore dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, delle attrezzature esistenti negli impianti affidati in gestione, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento degli stessi.

Al fine di effettuare una valutazione nonché programmazione degli interventi da effettuarsi a cura del Comune il gestore dovrà tenere un registro puntuale delle manutenzioni effettuate da produrre al Comune annualmente e comunque in occasione della riconsegna dell'impianto.

Di seguito, nel dettaglio, le competenze del Gestore.
forniture di:

- vernici per pareti e per infissi metallici e non;
- materiale di pulizia;
- sostituzione di lampade per illuminazione;
- minuteria metallica ed ogni altro pezzo di ricambio necessario per rendere le strutture, gli impianti e le attrezzature correttamente efficienti e perfettamente funzionanti.

manutenzioni ordinarie:

- manutenzione ordinaria del manto sportivo;
- allineamento e potatura siepi;
- manutenzione ordinaria di infissi, recinzione, pali di sostegno;
- imbiancatura periodica dei locali utilizzati per le varie attività;
- manutenzione ordinaria arredi e attrezzature sportive;
- manutenzione ordinaria di impianti elettrici ed idrosanitari;
- sistemazione dei piazzali esterni con eliminazione delle buche;
- riparazione localizzata di pavimentazioni e rivestimenti di modesta entità;
- Pulizia spogliatoi, servizi igienici, pertinenze. manutenzione e pulizia dei campi da gioco al fine di garantirne longevità ed efficienza ed evitare il verificarsi di lesioni a danno degli atleti.
- La pulitura della pavimentazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla “Scheda tecnica pavimentazione” che l'ufficio tecnico comunale metterà a disposizione del Gestore al momento della consegna dell'impianto;
- Pulizia di tutte le aree e pertinenze.
- Tracciamento campi da gioco qualora deteriorate.
- Verniciatura cancelli, inferriate, ringhiere, recinzioni nonché manutenzione degli stessi;
- imbiancatura straordinaria dei locali a fine gestione e prima della riconsegna dell'impianto;

Articolo 14 — Cauzione definitiva

Il Gestore del servizio dovrà versare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, cauzione per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'offerta.

La cauzione potrà essere costituita mediante bonifico bancario presso il Tesoriere dell'Ente.

Articolo 15 — Domicilio e responsabilità

Il Gestore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, addetti o utilizzatori, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto.

A tale proposito dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, i recapiti (telefonia fissa e mobile, mail) di un responsabile con i quali l'Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente in caso di emergenza. Il nominativo di tale responsabile dovrà essere comunicato entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla presa in consegna.

Articolo 16 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E fatto obbligo al Gestore di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Articolo 17 — Controllo

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del Gestore, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

Il Gestore è tenuto a fornire, agli incaricati del Comune, la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che venisse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.

Articolo 18 — Penali

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara, ovvero violazioni di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio o inadempimento, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo per eventuali giustificazioni.

Qualora il Gestore non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal Gestore, potrà irrogare — con atto motivato — una penale. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 20.

Il termine di pagamento della penalità da parte del Gestore viene indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non venga rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.

Articolo 19 — Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 5 giorni consecutivi;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dall'Amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le strutture oggetto dell'appalto per usi o finalità diverse da quelle convenute;
- violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione.

La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il Gestore abbia nulla a pretendere.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Gestore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Articolo 20 — Assicurazione

Prima della stipula del contratto di affidamento in gestione il Gestore dovrà provvedere a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso degli immobili e delle attrezzature concessi dall'Amministrazione Comunale per un massimale di almeno tre milioni di euro;

Articolo 21 — Responsabilità

Il Gestore sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto dell'affidamento in gestione.

Articolo 22 — Fase transitoria

Al Gestore, in fase temporanea e per un periodo non superiore a mesi 6 dalla stipula della convenzione, visti i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi e locali igienici, saranno dati in concessione provvisoria i locali igienici afferenti il limitrofo centro di aggregazione sociale il quale assumerà, in tale periodo, funzione di locali di servizio per le attività sportive oggetto di concessione. Le modalità di gestione temporanea dei predetti locali seguirà le medesime prescrizioni di cui al presente capitolato. Una volta completate le opere di ristrutturazione dei locali igienici sopradetti, con atto formale di consegna, gli stessi saranno consegnati formalmente al gestore.

7 Articolo 23 — Controversie

Ogni controversia che dovesse sorgere tra Comune e Gestore, relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente capitolato, verrà deferita in sede giudiziaria. Foro competente è quello di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 24 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di appalto di servizi, alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Si allega: planimetria degli impianti sportivi comunali qui contemplati.